



**BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE
DI PROGETTI PLURIENNALI DI RICERCA SANITARIA FINALIZZATA PER L'ANNO 2012.**

ART. 1 – La Ricerca Sanitaria Finalizzata nella Regione Veneto

La Regione del Veneto promuove la Ricerca Sanitaria Finalizzata nel quadro delle politiche di sviluppo e progresso nell'ambito dell'area socio - sanitaria, quale azione strumentale ed utile al raggiungimento delle predette finalità, al fine di acquisire conoscenze operative immediatamente utilizzabili per il miglioramento del Servizio Sanitario Regionale.

La Regione del Veneto procede, ai sensi dell' art. 15 della L.R. n. 5/2001, per il corrente anno al finanziamento delle ricerche sanitarie finalizzate concernenti le seguenti Aree e settori di intervento di interesse regionale:

AREA DI RICERCA FINALIZZATA BIOMEDICA. Settori:

- 1) PRODUZIONE DI EVIDENZE SCIENTIFICHE AGGIUNTIVE SU PATOLOGIE AD ELEVATO IMPATTO SULLA SALUTE DELLA POPOLAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO, con particolare riferimento a studi di fase 3 e 4;
- 2) APPROCCI INNOVATIVI NELL'APPLICAZIONE DI BIOTECNOLOGIE, TECNOLOGIE MEDICHE E CHIRURGICHE PER LA SALUTE, con particolare riferimento alle attività di banking, medicina rigenerativa e terapia cellulare;

AREA DI RICERCA FINALIZZATA SANITARIA Settori:

- 3) PROPOSTE INNOVATIVE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO CONTINUO DEI MODELLI EROGATIVI DEI SERVIZI SANITARI con particolare riferimento a sperimentazioni gestionali ospedale – territorio e alla centralizzazione di prestazioni di nicchia;

I progetti di ricerca non afferenti a nessuna delle aree citate, non saranno presi in considerazione.

Per l'insieme dei progetti pluriennali presentati ed approvati per ciascuna delle aree sopra indicate per la Ricerca Sanitaria Finalizzata per l'anno 2012 si stabilisce un finanziamento complessivo composto da:

- €2.000.000,00 afferenti al capitolo bilancio n. 60047 UPB U0140 da impegnare ed erogare in un periodo di tempo pluriennale.
- l'importo afferente al capitolo di bilancio n. 101547 UPB U0140 "Ricerca Sanitaria finanziata con la quota del 5 per mille dell'IRPEF (art. 1, c. 1234, lett. C, L. 27/12/2006, n. 296) da impegnare ed erogare in un periodo di tempo pluriennale.

ART. 2 – Soggetti che possono presentare progetti di Ricerca Sanitaria Finalizzata

Possono presentare progetti di ricerca tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale nel campo della ricerca sanitaria o di interesse sanitario, esclusivamente tramite le Aziende U.L.S.S, le Aziende Ospedaliere e gli IRCCS esistenti sul territorio regionale, ossia l'Istituto Oncologico Veneto - IOV, la Fondazione Ospedale San Camillo IRCCS e l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Eugenio Medea" - La Nostra Famiglia - polo regionale veneto.

I progetti di ricerca, presentati dai singoli ricercatori, nonché dai soggetti di cui al precedente comma, saranno ammessi solo se viene documentata la disponibilità di idonee strutture di ricerca proprie o di enti o istituti con

i quali intendono operare, correlati dalle firme dei loro legali rappresentanti, con sede legale nella Regione Veneto.

Ogni Azienda ULSS può presentare non più di due progetti, propri o di altri soggetti pubblici e/o privati operanti nel territorio regionale, nel campo della ricerca sanitaria o di interesse sanitario; le Aziende Ospedaliere di Padova e Verona non più di quattro progetti, di cui due propri e/o di altri soggetti pubblici e privati, operanti nel territorio regionale, nel campo della ricerca sanitaria o di interesse sanitario e due delle Università; gli IRCCS non più di due progetti, propri o di altri soggetti pubblici e/o privati operanti nel territorio regionale, nel campo della ricerca sanitaria o di interesse sanitario.

ART. 3 – Modalità e termini di presentazione dei progetti

Il progetto di ricerca, da redigersi in carta semplice e in tre copie, di cui una in originale, secondo lo schema allegato, dovrà essere trasmesso alla Giunta Regionale del Veneto – Segreteria regionale per la Sanità, San Polo 2514 - 30125 Venezia, **entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.**

Ciascuna Azienda o IRCCS dovrà inviare i progetti, nel limite massimo consentito dal Bando, con lettera di accompagnamento del Direttore Generale (con raccomandata con avviso di ricevimento, e a tal fine farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante), oppure mediante consegna presso gli Uffici della Segreteria regionale per la Sanità, San Polo 2514 - 30125 Venezia, entro il termine prescritto.

I progetti pervenuti oltre i termini sopra indicati, o con diverse modalità di spedizione, non saranno presi in considerazione.

I moduli della domanda potranno essere ritirati presso gli uffici competenti della Regione del Veneto – Segreteria regionale per la Sanità, San Polo 2514 - 30125 Venezia, oppure anche presso le Direzioni Sanitarie delle Aziende ULSS o Aziende Ospedaliere del Veneto o degli IRCCS.

Il provvedimento con cui la Giunta Regionale approva il bando per la Ricerca Sanitaria Finalizzata per l'anno 2012, con i relativi allegati, sarà, inoltre, consultabile sul sito <http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Sanita/> alla voce "Ricerca Sanitaria Finalizzata".

ART. 4 - Contenuti della domanda di finanziamento

Ad ogni progetto deve essere allegata ogni utile documentazione comprovante la disponibilità di strutture adeguate alle specifiche attività previste nella ricerca ed in particolare:

- eventuale parere positivo del Comitato etico aziendale qualora la tipologia della Ricerca lo renda necessario.

- eventuale documentazione che attesti il cofinanziamento e l'impegno del soggetto privato che lo eroga.

I progetti di ricerca devono indicare:

- titolo della ricerca;

- ente proponente con firma in originale del Direttore Generale dell'Azienda ULSS, Ospedaliera o IRCCS che presenta il progetto di ricerca;

- obiettivi che si prevede di poter conseguire, con esplicita indicazione della finalizzazione di tali obiettivi in riferimento alla realtà sanitaria della Regione Veneto;

- contenuti e piano generale di svolgimento della ricerca;

- metodologia e tecniche della ricerca opportunamente documentate con riferimenti bibliografici;

- dati anagrafici comprensivi di residenza, numero telefonico e codice fiscale del responsabile scientifico, nonché la sua firma in originale;

- qualifiche professionali, titolo di studio e le funzioni da svolgere degli eventuali collaboratori, con la firma in originale degli stessi;

- eventuali precedenti esperienze nel campo specifico, con elenco dettagliato delle pubblicazioni scientifiche dell'ultimo triennio del responsabile del progetto e degli eventuali suoi collaboratori;

- curriculum vitae del responsabile scientifico;

- tempi previsti per lo svolgimento della ricerca (massimo anni 2 prorogabili al massimo per altri 18 mesi);

- luoghi dove si svolgerà la ricerca, con firma in originale del responsabile della struttura, pubblica o privata, nonché del Direttore Generale dell'Azienda ULSS, Ospedaliera o IRCCS;
- strutture e apparecchiature disponibili, nonché quelle di cui si propone l'acquisto;
- ammontare globale che si richiede a finanziamento, distintamente ripartito fra le singole voci di spesa.

ART. 5 – Esame dei progetti e motivi di esclusione

La Segreteria Regionale per la Sanità procederà ad una prima valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di ricevibilità dei progetti, provvedendo all'istruttoria ai fini dell'esame dei progetti da parte del Gruppo di lavoro del Programma per la Ricerca l'Innovazione e l'Health Technology Assessment – PRIHTA, individuato dal Segretario Regionale per la Sanità con Decreto n. 75 del 13.7.2011; a tal fine i proponenti e/o i responsabili scientifici dei progetti dovranno, a pena di esclusione, fornire tutti i chiarimenti e le integrazioni richieste dai competenti uffici regionali.

I progetti di ricerca dovranno essere assolutamente traslazionali e dovranno pertanto:

- a) rispondere al fabbisogno conoscitivo ed operativo del Servizio Sanitario Regionale con riferimento alle aree cliniche e diagnostiche individuate nelle aree tematiche;
- b) fornire risultati scientifici nel campo delle scienze della vita trasferibili al SSR per un impiego clinico o diagnostico, prevedibilmente in breve tempo, al fine di migliorarne l'efficacia e la qualità delle prestazioni.

I componenti del Gruppo di Lavoro del Programma per la Ricerca l'Innovazione e l'Health Technology Assessment – PRIHTA - di cui al successivo art. 6, che presentino domanda al Bando in qualità di Responsabile Scientifico, dovranno astenersi dalla valutazione dello stesso progetto compilando "Schema di dichiarazione di conflitto di interessi" riportato in allegato, che verrà conservato agli atti della Segreteria regionale per la Sanità.

Ai fini dell'ammissione al finanziamento di un nuovo progetto di ricerca, ogni altra ricerca condotta dal medesimo responsabile scientifico e già finanziata dalla Regione Veneto dovrà essere conclusa con l'invio del rapporto finale entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del nuovo Bando.

ART 6 – Valutazione dei Progetti

I progetti di ricerca presentati saranno valutati dal Gruppo di Lavoro del Programma per la Ricerca l'Innovazione e l'Health Technology Assessment – PRIHTA, individuato dal Segretario Regionale per la Sanità con Decreto n. 75 del 13.7.2011.

Il Gruppo ha il compito di esprimere un parere in ordine alla validità tecnico - scientifica dei progetti e alla loro corrispondenza agli obiettivi della programmazione socio - sanitaria, predisponendo una graduatoria ai fini dell'ammissione dei progetti al finanziamento. A tal fine, oltre al giudizio di merito, ad ogni progetto sarà attribuito un punteggio (score) da 1 a 10, sulla base dei seguenti criteri:

- a. Validità ed originalità scientifica della proposta;
- b. Rilevanza e grado di trasferibilità al SSR;
- c. Qualificazione scientifica e dimostrata competenza sull'argomento da parte del Responsabile Scientifico del progetto, sulla base del curriculum vitae, delle pubblicazioni degli ultimi 5 anni, dell'effettivo riconoscimento nazionale ed internazionale delle competenze sia in termini di ricerca che assistenza ed effettivo coinvolgimento dei partecipanti nella patologia oggetto del progetto;
- d. Effettiva presenza di procedure operative e collegamenti sul territorio delle strutture;
- e. Presenza e disponibilità di risorse tecnologiche, strutturali ed organizzative necessarie allo svolgimento del progetto (servizi diagnostici e terapeutici, registri di patologie, biobanche, modelli preclinici, servizi di bioinformatica, di biostatistica, di data management, reti di servizi sul territorio);

- f. Valore aggiunto dell'aggregazione tra soggetti diversi (particolare attenzione verrà data ai progetti che vedono la partecipazione di più unità operative).

ART. 7 – Approvazione dei progetti di Ricerca Sanitaria Finalizzata e finanziamento degli stessi

Sulla base della graduatoria e delle valutazioni di merito espresse dal succitato Gruppo di Lavoro del Programma per la Ricerca l'Innovazione e l'Health Technology Assessment – PRIHTA entro l'anno cui il Bando si riferisce, la Giunta, con propria deliberazione, indicherà i progetti esclusi e quelli ammessi al finanziamento, specificando per questi ultimi il proponente, il responsabile scientifico, il titolo e la durata della ricerca, l'importo assegnato per il suo svolgimento, le modalità di erogazione del finanziamento ed il soggetto cui viene corrisposto.

Ad avvenuta esecutività della deliberazione della Giunta regionale di cui sopra, sarà stipulata apposita convenzione tra il beneficiario del finanziamento, ossia l'Azienda ULSS o l'Azienda Ospedaliera o l'IRCCS, che ha presentato il progetto, il Responsabile scientifico ed il Segretario Regionale alla Sanità e Sociale incaricato della stipula di detta convenzione ai sensi degli artt. 4, 23 e 24 della L. R. 10 gennaio 1997, n. 1.

ART. 8 – Modalità di erogazione del finanziamento

Date le peculiari caratteristiche e necessità della ricerca, i finanziamenti assegnati per ciascun progetto di ricerca saranno erogati, a seguito della stipula della convenzione di cui all'articolo precedente, in due tranches, con le seguenti modalità:

- 1) la prima tranche, pari al 70% dell'intero importo, alla firma della convenzione;
- 2) la seconda ed ultima tranche, pari al restante 30% dell'importo finanziato, al termine della ricerca a seguito di presentazione, da parte del responsabile scientifico, di relazione scientifica conclusiva e da parte dell'ente che riceve il finanziamento di rendiconto finanziario approvato con proprio provvedimento. La rendicontazione completa, scientifica e finanziaria, dovrà essere presentata entro 90 gg. dalla scadenza della ricerca.

La mancata presentazione da parte del Responsabile Scientifico della relazione scientifica al termine della ricerca (**final report**), verrà valutata come inadeguata attuazione del programma.

Qualora la ricerca non venga attuata o sia svolta solo parzialmente per giustificati motivi l'Ente beneficiario del finanziamento, ossia l'Azienda ULSS o l'Azienda Ospedaliera o l'IRCCS, dovrà provvedere alla restituzione totale o parziale degli acconti ricevuti e il responsabile scientifico dovrà motivare l'avvenimento.

ART. 9 - Modalità di spesa del finanziamento

La Giunta regionale si riserva di accertare in qualsiasi momento il corretto impiego delle somme erogate e lo stato di avanzamento della ricerca. A tal fine, si specificano di seguito le modalità con le quali i Responsabili scientifici dei progetti di Ricerca dovranno predisporre l'utilizzo del finanziamento ricevuto.

Il finanziamento erogato deve servire esclusivamente allo svolgimento della ricerca e deve essere utilizzato secondo la ripartizione dei costi indicata nel progetto approvato dalla Giunta Regionale.

Sono ammessi cambiamenti del piano di spesa, indispensabili per il miglior utilizzo delle somme assegnate, purché rientranti nella tipologia delle voci di spesa autorizzate dalla Regione. In caso di finanziamento inferiore a quello richiesto, il responsabile scientifico potrà utilizzarlo in maniera proporzionale per le singole voci indicate nel piano di spesa, oppure utilizzarlo interamente per una singola voce, ad esclusione della voce "Partecipazione e/o organizzazione congressi" la quale dovrà rispettare ciascuno dei due seguenti vincoli:

- a) non può mai essere superiore al 5% del finanziamento concesso
- b) non potrà mai superare il valore di €20.000,00.

Ogni variazione del piano di spesa iniziale dovrà essere concordata fra responsabile scientifico ed azienda proponente e successivamente comunicata alla Regione.

Il responsabile scientifico e il personale collaboratore della ricerca dipendente o convenzionato con strutture pubbliche non potranno percepire alcun compenso per lo svolgimento della ricerca; non saranno ammesse

spese per la gestione amministrativo-contabile e di tipo assistenziale della ricerca, effettuata dall'ente cui viene erogato il finanziamento.

L'eventuale organizzazione di congressi e/o partecipazione agli stessi, deve avvenire entro il termine di durata della ricerca.

Qualora la ricerca sanitaria finalizzata preveda lo sviluppo di un programma software è opportuno che l'Azienda proponente la ricerca stipuli un contratto con la ditta informatica in cui acquista le sorgenti del programma stesso.

Tutte le spese sostenute per la ricerca dovranno essere riassunte (indicando anche gli estremi dei documenti giustificativi) nel rendiconto finanziario analitico predisposto, a conclusione della ricerca, dalla struttura cui è stato erogato il finanziamento, la quale dovrà approvarlo con proprio provvedimento ed è direttamente responsabile della gestione amministrativo contabile del finanziamento.

ART. 10 – Durata dei Progetti di Ricerca

I progetti di ricerca sanitaria finalizzata devono avere durata massima di anni 2. Solo in via del tutto eccezionale e per motivate e riconosciute cause di forza maggiore, la ricerca potrà essere prorogata al massimo per altri 18 mesi, per una sola volta previa richiesta da far pervenire alla Regione da parte del responsabile scientifico prima della scadenza del termine fissato per la conclusione della ricerca stessa.

ART. 11 Pubblicazione dei risultati dei progetti di Ricerca Sanitaria Finalizzata

Il responsabile scientifico, ove richiesto, assicurerà alla Regione la propria collaborazione, nei dodici mesi successivi alla conclusione della ricerca, per garantire le ricadute della ricerca stessa a livello di programmazione socio sanitaria regionale.

Il responsabile scientifico al termine della ricerca dovrà inviare alla Regione del Veneto, via mail ed in formato word, una breve sintesi della ricerca che ne evidenzia le possibili ricadute ed applicazioni sul SSR.

Tali sintesi saranno pubblicate nel sito internet della Regione del Veneto e visibili al seguente link : <http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Sanita/>. Sarà cura della Regione stessa comunicare la pubblicazione delle sintesi sul sito. La comunicazione verrà effettuata tramite posta elettronica, al responsabile scientifico e alle aziende ULSS, Sanitarie ed IRCCS responsabili amministrativi dei progetti di ricerca.

Allegati:

SCHEMA DI DOMANDA PER L’AFFIDAMENTO DI RICERCA SANITARIA FINALIZZATA
SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE CONCLUSIVA
SCHEMA DI DICHIARAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI